

STATUTO

QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUGGIA TS VIA CAVALIERI
DI MALTA 3

Numero REA: TS - 109397

Codice fiscale: 00907100325

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2024 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
PIETRO RUAN

-----ALLEGATO B) AL NUMERO DI REPERTORIO 21563/14548-----

-----QUERCIAMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE-----

-----STATUTO-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI-----

-----Articolo 1 - Costituzione-----

È costituita una società cooperativa con la denominazione ----

-----"QUERCIAMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".-----

-----Articolo 2 - Sede-----

La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Muggia (Trieste).-----

Le operazioni di trasferimento della sede legale - fatta eccezione per il trasferimento all'interno dello stesso Comune - sono di competenza dell'assemblea straordinaria e comportano la modifica dell'atto costitutivo.-----

È attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del Codice civile, oltre alla facoltà di trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, quella di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di avviare e sopprimere filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.-----

-----Articolo 3 - Durata-----

La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.-----

-----Articolo 4 - Scopi ed oggetto-----

-----SCOPI-----

La cooperativa è retta dai principi della mutualità e persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi della Legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità, il rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa si ispira altresì ai principi delle pari opportunità, della sostenibilità ambientale, sociale ed economica ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: solidarietà, sostenibilità, giustizia sociale, responsabilità, inno-

vazione sociale, imparzialità e inclusività, correttezza e trasparenza, valorizzazione del personale, tutela della persona, contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione.----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei propri soci e socie e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con le istituzioni pubbliche locali e regionali, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, del personale volontario, degli stakeholder ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci e delle socie - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

Lo scopo mutualistico che i soci e le socie della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, preferibilmente, delle prestazioni lavorative dei propri soci e socie. La cooperativa potrà comunque sempre svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.-----

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.---

La cooperativa, costituitasi essa stessa grazie ad una iniziativa di sviluppo di impresa sociale promossa dalla cooperativa sociale La Quercia di Trieste, intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali e allo sviluppo delle esperienze consortili.-----

La cooperativa si propone infine di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche senza fini di speculazione privata.-----

-----Oggetto-----

La cooperativa, senza finalità di lucro, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone quale oggetto lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività:-----

A) gestione di servizi ambientali quali:-----

a1) servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;-----

a2) gestione di impianti fissi di recupero e/o smaltimento rifiuti, di titolarità propria o di terzi, tra i quali:-----

- gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di

stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differen-
ziato;-----
- gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non
pericolosi e pericolosi;-----
- gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o bio-
logico di rifiuti (ad es. impianti di selezione e trasforma-
zione);-----
- gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal
quali o trattati;-----
- gestione di impianti di discarica per inerti;-----
- gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali;-----
- gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi;---
- gestione di impianti di termodistruzione e/o termovalorizza-
zione di rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi e non
pericolosi;-----
a3) gestione di impianti mobili di recupero e/o smaltimento
rifiuti, di titolarità propria o di terzi;-----
a4) intermediazione di rifiuti senza detenzione e commercio di
rifiuti con detenzione;-----
a5) bonifica di siti;-----
a6) bonifica di siti e beni contenenti amianto;-----
a7) spazzamento stradale, lavaggio, servizi di igiene urbana e
pulizia di aree coperte e scoperte in generale;-----
a8) attività di sviluppo, applicazione e promozione di tecni-
che e metodologie anche innovative per il recupero di materia
dai rifiuti, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti urbani;
a9) attività riguardanti esplosivi e razzi di segnalazione;---
B) attività per il recupero di beni usati, quali ad esempio:--
b1) recupero, riparazione e vendita al dettaglio di materiali
usati come ad esempio accessori di arredamento, libri, oggetti
vari, vestiario;-----
b2) recupero, riparazione, restauro e vendita di mobilio usato
e/o antico;-----
C) qualsiasi attività di natura amministrativa, di segretaria-
to, di guardiania, di portierato, di facchinaggio o di tra-
sporto, connessa o funzionale ad una o più attività di quelle
elencate nei punti A) e B) e D);-----
D) servizi attinenti la cura, la sistemazione, la manutenzione
e la progettazione delle aree verdi di proprietà pubblica e
privata; lavori agricoli, di giardinaggio, di selvicoltura, di
riforestazione, di arboricoltura e di bonifica e attrezzaggio
delle aree verdi;-----
E) produzione vivaistica e vendita dei prodotti, produzione e
vendita di prodotti della terra locali, sperimentazione anche
in collaborazione con istituti appositi;-----
F) recupero paesaggistico e riqualificazione delle aree verdi;
G) attività artigianali, specializzate e di manovalanza, con
conseguente collocazione e vendita del prodotto;-----
H) attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. ed in parti-
colare:-----

- h1) conduzione, secondo le norme di buona tecnica agraria, di fondi rurali acquisiti in proprietà, in concessione, in affitto, in comodato, in godimento o qualsivoglia altro titolo, ai fini della produzione in proprio, al suolo e fuori suolo, di prodotti agricoli di consumo per l'alimentazione umana ed animale;-----
- h2) gestione, anche nelle varie forme di soccida o al pascolo, di attività di allevamento del bestiame da latte, da carne, da lana, da pelliccia ed in generale da reddito e di qualsiasi altra specie animale, ivi compresa la selvaggina, nonché la gestione di attività di apicoltura;-----
- h3) trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività e/o dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, in prodotti agroalimentari derivati, ivi compresa la produzione di bevande tradizionali e di birra;-----
- h4) manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività e/o dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, e dei prodotti derivati da tali prodotti agricoli, come previsti nei punti precedenti;-----
- h5) gestione, in forma diretta o mediante affidamento a terzi, di spacci, negozi o punti di vendita comunque denominati, finalizzati all'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli, dei prodotti agroalimentari derivati e degli altri prodotti derivati ottenuti dalla propria attività nonché al commercio di prodotti agroalimentari acquisiti da terzi;-----
- h6) servizi ed attività legate al turismo ambientale ed all'agricoltura sociale e didattica, ivi inclusa la creazione e la gestione di strutture dedicate, centri e percorsi ambientali e naturalistici, comprese le strutture di ricovero per animali;-----
- I) attività culturali, di studio, consulenza, assistenza e formazione sui temi dell'ecologia e della tutela ambientale, anche a favore di personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, anche in favore di enti, cittadini, associazioni, imprese. -----
- J) attività di formazione e di promozione dell'educazione all'ambiente, vecchi mestieri, cittadinanza attiva, temi sociali, imprenditorialità, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado e in generale a favore della cittadinanza, di enti, associazioni e imprese, attraverso la creazione di specifici percorsi e strumenti didattici e la gestione di centri dedicati;-----
- K) la gestione di strutture per ricovero di automezzi come le autorimesse e/o i parcheggi custoditi, compresa l'attività di manutenzione su automezzi, eventualmente c/terzi;-----
- L) servizi di trasporto pasti a domicilio;-----
- M) lavori di manovalanza, di trasporto, di facchinaggio, di pulizia e manutenzione varia, nonché qualsiasi attività di natura amministrativa, di segretariato, di call center, di guar-

diania, di portierato;-----
N) noleggio spazi ed attrezzature per attività formative, didattiche e ludiche;-----
O) servizi di pulizia civile e industriale, servizi di lavanderia;-----
P) servizi di montaggio, confezionamento, assemblaggio;-----
Q) attività di ristorazione.-----
In ordine alle attività sopra esposte la Cooperativa può partecipare a gare d'appalto europee e non, gestire servizi in concessione, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'erogazione di prestazioni o servizi, nonché compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione di dette prestazioni e servizi.-----
La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni dell'articolo 111-septies delle disposizioni attuative e transitorie del Codice civile.-----
La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:-----
a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;-----
b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno;-----
c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;-----
d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;-----
e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;-----
f) promuovere o partecipare a consorzi, reti e raggruppamenti temporanei di imprese ed altre forme di integrazione di impresa per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private;-----
g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;-----
h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi

dell'articolo 2545-septies del Codice civile.-----
La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni C.I.C.R. in materia, in relazione all'articolo 11 del D.lgs. 385/93 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.-----

-----FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO-----

-----Articolo 5 - Rapporto mutualistico e ristorni-----

Il conferimento dell'opera dei soci lavoratori e delle socie lavoratrici ha luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.-
Il conferimento dell'opera dei soci lavoratori e delle socie lavoratrici è disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ed alla Legge 142/2001 ed alla L.R. 20/2006, in particolare, secondo le forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni altra forma. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.-----

La remunerazione delle prestazioni dei soci lavoratori e delle socie lavoratrici, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato con la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio.-----

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori e alle socie lavoratrici durante l'esercizio sociale sarà rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.-----

L'assemblea ordinaria che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, a favore dei soci lavoratori e delle socie lavoratrici, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo

3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.-----

Al termine di ciascun esercizio l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica potrà essere ripartito tra i soci e le socie interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal socio nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti interni i quali - in via generale - debbono sempre considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del Codice civile ed in particolare la parità di trattamento tra i soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.-----

In particolare, la ripartizione del ristorno tra i singoli soci lavoratori e socie lavoratrici in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi potrà avere luogo sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):-----

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- qualifica/professionalità;-----
- eventuale stato di disagio o svantaggio;-----
- compensi erogati;-----
- tempo di permanenza nella società;-----
- tipologia del rapporto di lavoro;-----
- produttività.-----

L'assemblea ordinaria può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:-----

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;-----
- b) mediante l'emissione di nuove azioni di cui alla lettera a) del successivo articolo 15, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice civile;-----
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.-----

-----SOCI-----

-----Articolo 6 - Soci-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato e che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali, stipulando un ulteriore rapporto di lavoro ai sensi della Legge 142/2001; -le persone fisiche in situazioni di svantaggio che, in quanto

anche solo potenziali utenti dei servizi sociali prestati dalla cooperativa, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;-----

-le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci e socie assumono la denominazione di Soci ai sensi della Legge 381/91;-----

-il personale tecnico ed amministrativo, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio e della socia all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.-----

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.-----

Il socio volontario/a non percepirà alcuna retribuzione o rimborso, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.-----

Possono infine essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi.-----

-----SOCI COOPERATORI SPECIALI-----

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

- a) alla loro formazione professionale-----
- b) al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal precedente articolo 5, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto/a amministratore/trice.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso/a a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, siano rispettati i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero venga rispettato l'impegno di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzato al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario/a all'interessato/a, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclu-

sione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 11. Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 11 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;-----
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----

-----**SOCI SOVVENTORI**-----

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, salvo il caso di cui al precedente primo comma, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.-----

In sede di ripartizione degli utili la remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.-----

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei soci cooperatori.-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI IN CAPO AI SOCI**-----

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. I soci sono obbligati a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail.-----

Le comunicazioni sociali per le quali il presente statuto prevede la forma della lettera raccomandata possono essere sempre validamente eseguite mediante messaggio di posta elettronica certificata ovvero messaggio e-mail all'indirizzo a tale scopo comunicato dal socio e dalla socia.-----

-----**Articolo 7 - Ammissione**-----

La domanda di ammissione a socio va indirizzata al Consiglio di amministrazione e deve contenere:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita se trattasi di aspirante socio persona fisica;-----
- b) la denominazione e la sede legale nonché i dati di cui alla precedente lettera a) relativi al soggetto avente la legale rappresentanza se trattasi di aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;-----
- c) il numero di codice fiscale e dell'eventuale partita I.V.A.;-----
- d) l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o

indirizzo e-mail ai fini delle comunicazioni sociali;-----
e) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o
personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;-
f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in
contrasto con quella della cooperativa;-----
g) l'ammontare delle azioni nominative, ordinarie o di sovven-
zione, che si intende sottoscrivere, nei limiti stabiliti dal
successivo articolo 15;-----
h) la qualifica di socio si intende rivestire (cooperatore,
volontario o sovventore);-----
i) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai rego-
lamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate da-
gli organi sociali;-----
j) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-
soria di cui al successivo articolo 29 del presente statuto;--
k) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministra-
zione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche
del presente statuto.-----
Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo
di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il
recesso.-----
Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante della società e la stessa deve esse-
re corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e
l'assenza dello stato di liquidazione o procedura concorsuale
dell'ente richiedente.-----
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del
Consiglio di amministrazione. La deliberazione di ammissione
deve essere comunicata all'interessato/a e annotata a cura de-
gli amministratori o delle amministratrici nel libro dei soci.
Il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta
giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione
e comunicarla agli interessati.-----
Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'eventuale
diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla
stessa si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, la quale
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-
vocata, in occasione della sua prossima successiva convocazio-
ne.-----
Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di
amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-
bilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro
trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----
Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illu-
strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci.-----
-----**Articolo 8 - Obblighi dei soci**-----
Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:-----
a) di versare il capitale sociale sottoscritto nonché le even-
tuali somme previste dal successivo articolo 9;-----

b) di mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel regolamento interno;-----

c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;-----

d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima;-----

e) di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa e di non prestare attività lavorativa presso soggetti in concorrenza con la cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione;-----

f) di non essere soci o socie in altre società, anche cooperative, che esercitino attività concorrenti con quelle della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione.-----

-----**Articolo 9 - Adempimenti dei nuovi soci**-----

Ai nuovi soci, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di un sovrapprezzo da determinarsi con deliberazione dell'assemblea all'atto dell'approvazione del bilancio in relazione alle riserve iscritte nel patrimonio netto. Il sovrapprezzo viene imputato alla specifica voce del patrimonio netto.-----

Al nuovo socio, oltre all'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di amministrazione, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a 10 (dieci) volte il valore unitario delle azioni come determinato nel presente statuto.-----

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.-----

Il versamento del capitale sociale sottoscritto, dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione e comunque non oltre un mese dalla data della deliberazione di ammissione.-----

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.-----

-----**Articolo 10 - Recesso**-----

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei casi

previsti dalla legge e qualora:-----
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
c) si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio diverso da persona fisica;-----
d) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.-----
Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.-----
Il recesso non può essere parziale.-----
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.-----
Gli amministratori e le amministratrici devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e devono dare immediata comunicazione al socio dell'accoglimento o del rigetto della domanda, qualora non sussistano i presupposti del recesso.-----
In quest'ultima ipotesi il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.----
Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico.----
-----**Articolo 11 - Esclusione**-----
L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di amministrazione può altresì deliberare l'esclusione qualora il socio o la socia:-----
a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;-----
b) previa intimazione del Consiglio di amministrazione, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 9;-----
c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
d) commetta violazioni gravi al Codice Disciplinare adottato dalla cooperativa o violazioni che comunque, secondo la previsione di tale Codice, comportino l'esclusione dalla cooperativa;-----
e) svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza in violazione con quanto previsto dagli articoli 6 e 8 o co-

munque attività contraria agli interessi sociali;-----
f) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società;-----
g) venga condannato/a con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto sociale o che comunque siano incompatibili con le finalità e le attività della cooperativa;-----
h) non adempia, senza giustificato motivo, previa intimazione del Consiglio di amministrazione, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.-----
Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente alla prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.-----
Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di amministrazione, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.--
L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio/ il provvedimento di esclusione.-----
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----
-----**Articolo 12 - Decesso del socio persona fisica**-----
In caso di morte del socio i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono. Gli eredi o legatari del socio defunto/a hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, secondo le disposizioni dell'articolo 14.-----
Gli eredi legatari del socio deceduto/a dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale loro spettante, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.-----
Gli eredi o i legatari dovranno indicare, con le stesse modalità del comma precedente, quello di loro che li rappresenterà

di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del Codice civile.-----

Articolo 13 - Scioglimento del socio diverso da persona fisica

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dal successivo articolo 14.-----

-----Articolo 14 - Rimborso della partecipazione-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto/a, nonché i soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, avranno diritto al rimborso delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo per l'importo effettivamente versato sulla base del valore effettivo delle stesse come risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio o alla socia.-----

In particolare, essi avranno diritto al solo rimborso delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo per l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.-----

La liquidazione comprende, come detto, anche il rimborso del sovrapprezzo, per l'importo effettivamente versato, qualora sussista nel patrimonio della società all'atto dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio cessato/a e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice civile.-----

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.-----

Il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio o alla socia.-----

Il rimborso delle azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.-----

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto/a, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo

11, lettere c), d), e), f), g) ed h) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove prevista nel relativo regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione come sopra determinata.-----

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del Codice civile.-----

-----AZIONI-----

-----Articolo 15 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:-----

a) da un numero illimitato di azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di euro 25,00 (venticinque/00), detenute dai soci cooperatori;-----

b) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di euro 500,00 (cinquecento/00), detenute dai soci sovventori;-----

c) dagli eventuali altri strumenti finanziari partecipativi attuati dalla cooperativa ai sensi di legge.-----

La quota di partecipazione al capitale sociale complessiva detenuta da ciascun socio cooperatore, formata dalle azioni di cui alla precedente lettera a), non può essere inferiore ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) né superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice civile. Il limite massimo di partecipazione al capitale sociale non si applica nel caso:-----

- di conferimenti di beni in natura o di crediti;-----

- di conferimenti effettuati da soci diversi dalle persone fisiche;-----

- di azioni possedute dai soci sovventori;-----

- di attribuzione del ristorno al capitale sociale, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del Codice civile.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.-----

-----Articolo 16 - Azioni-----

È esclusa l'emissione dei titoli azionari. È tuttavia facoltà del socio di richiedere il rilascio di apposito documento attestante l'ammontare delle azioni sociali, ordinarie o di sovvenzione, sottoscritte e liberate.-----

Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione.

ne con lettera raccomandata o posta elettronica certificata precisando i requisiti dell'acquirente.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le azioni per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29.-----

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili.-----

-----Articolo 17 - Strumenti finanziari-----

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile. -----

In tal caso, con regolamento interno approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

La deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali degli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo 2541 del Codice civile.-----

-----ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO-----

-----Articolo 18 - Esercizio sociale, bilancio ed utili-----

L'esercizio sociale decorre dal giorno primo gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione, previa redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione ed il rendiconto finanziario, che dovrà anche contenere, a norma di legge:-----

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma

dell'articolo 2513 del Codice civile;-----
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci e delle nuove socie, a norma
dell'articolo 2528 del Codice civile;-----
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma
dell'articolo 2545 del Codice civile;-----
- i dati relativi all'attività svolta con soci e con i terzi,
a norma dell'articolo 2545-sexies del Codice civile;-----
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.-----
Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:---
a) almeno la quota obbligatoria prevista per legge al fondo di
riserva legale indivisibile;-----
b) la quota obbligatoria prevista per legge al competente fon-
do mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-
zione di cui all'articolo 11 della L. 59/92;-----
c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di
ristorno, anche mediante emissione di nuove azioni in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante
l'emissione di strumenti finanziari;-----
d) una quota di quanto residua successivamente alle destina-
zioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del
capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti
consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godi-
mento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;-----
e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazio-
ne del capitale sociale effettivamente versato, mediante di-
stribuzione di dividendi in misura non superiore al limite
massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il
godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti
previsti dal successivo articolo 34;-----
f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per
iniziative aventi finalità sociali;-----
g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata
alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva
straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento
sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni
futuri.-----
L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti
disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio
venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, de-
tratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).-----
I ristorni saranno ripartiti tra i soci operatori, in pro-
porzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualisti-
ci, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno
approvato ai sensi del successivo articolo 31.-----
Il dividendo ai soci operatori potrà essere deliberato nel
solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessi-
vo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.----
È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie.-----

Il dividendo ai soci sovventori potrà essere deliberato in misura non superiore a due punti percentuali in più rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori.-----

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società e dopo il suo scioglimento.-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ASSEMBLEA-----

-----Articolo 19 - Assemblea e Convocazione-----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, delle socie e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti, soci e socie, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.-----

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.-----

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dal comune della sede della società purché nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia o delle regioni contermini dello Stato italiano.-----

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C. o e-mail, all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci, agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

La comunicazione dell'avviso di convocazione, laddove previsto dall'apposito regolamento ex art. 2364 c.c., potrà anche validamente avvenire mediante messa a disposizione informatica sul software aziendale specificamente identificato nel predetto regolamento o mediante pubblicazione con evidenza sul sito internet della società.-----

L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

Il Consiglio di amministrazione, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 del Codice civile.-----

È ammessa previa delibera del Consiglio di amministrazione la

possibilità che l'assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, così come specificati nell'avviso di convocazione.-----

Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessario che:-----

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- a chiunque ne faccia richiesta sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione.-----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.-----

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione-----

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.-----

-----Articolo 20 - Assemblea ordinaria e straordinaria-----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del Codice civile, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Oltre all'approvazione del bilancio sono di competenza dell'assemblea ordinaria:-----

- a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite;-----
- b) la nomina degli amministratori o delle amministratrici, previa determinazione del numero, ed eventualmente del Presidente e del Vicepresidente;-----
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
- d) la determinazione dell'eventuale remunerazione, anche in

forma di gettoni di presenza, da corrispondere all'organo di amministrazione e di controllo (amministratori, amministratrici, sindaci);-----
e) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;-----
f) l'approvazione dei regolamenti di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 2364 del Codice civile;-----
g) l'approvazione dei programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché le altre deliberazioni per l'attivazione dello strumento previsto dall'articolo 4 della Legge 59/92;-----
h) le deliberazioni sulla responsabilità dell'organo di amministrazione e di controllo (amministratori, amministratrici, sindaci);-----
i) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;-----
j) la determinazione del sovrapprezzo in base alla proposta del Consiglio di amministrazione;-----
k) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma, in quest'ultimo caso, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.-----
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è disciplinata dall'articolo 2541 del Codice civile.-----
L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.-----
L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulla proroga della durata della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri del liquidatore e comunque su ogni atto comportante modifiche alle norme statutarie o riservato alla sua competenza dalla legge.-----
-----**Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi**-----
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, è valida, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'assemblea ed aventi diritto di voto ad eccezione:-----
- della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioranza relativa dei votanti - nel senso che risulteranno comunque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti ovvero, nel caso di voto di lista, la lista che abbia ottenuto

più voti;-----
- del caso previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 33 per i quali è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto al voto;-----
- del caso di modifica o soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 29 per il quale è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti i soci aventi diritto al voto;-----
- delle deliberazioni su sostanziali modifiche all'oggetto sociale, sulla fusione, nei casi diversi da quelli previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile, sulla scissione della società e sullo scioglimento anticipato, sul trasferimento della sede al di fuori del Comune di Muggia e sulle materie di cui alla lettera j) del precedente art. 20 le quali, tanto in prima quanto in seconda convocazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.-----
-Articolo 22 - Diritto di voto e rappresentanza all'assemblea-
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.-----
Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.-----
Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno, fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati.-----
I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci /e sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----
L'attribuzione dei voti ai soci sovventori sarà comunque determinata con apposito regolamento interno da approvarsi ai sensi del successivo articolo 31 che potrà anche prevedere e disciplinare specifiche assemblee separate per l'espressione del voto della compagine dei soci sovventori. -----
Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore.-----
Il socio persona giuridica interviene all'assemblea tramite il legale rappresentante o tramite persona delegata.-----
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.--

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.-----

Alle assemblee può sempre partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Unione delle cooperative e mutue Friulane, Isontine e Giuliane - Confcooperative Alpe Adria.-----

-----**Articolo 23 - Deliberazioni assembleari**-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.-----

I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 del Codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del Codice civile.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione oppure dal Vicepresidente ovvero, in loro assenza, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti, dall'assemblea stessa.-----

La nomina del Segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.-----

-----**Consiglio di amministrazione**-----

-----**Articolo 24 - Consiglio di amministrazione**-----

Il Consiglio di amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti, previa determinazione del numero, dall'assemblea ordinaria.-----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ivi compresi i soci volontari, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli altri amministratori possono essere scelti tra le altre categorie di soci ed anche tra i non soci. I soci sovventori possono pertanto essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.-----

Per la nomina del Consiglio di amministrazione, a seguito dell'adozione di uno specifico regolamento assembleare approvato ai sensi del punto 6 dell'articolo 2364 del Codice civile, potrà essere anche stabilita la modalità del voto per lista chiusa.-----

Nel caso in cui venisse adottata la modalità di voto per lista chiusa il regolamento dovrà prevedere procedure di presentazione delle liste volte a tutelare l'accessibilità alle stesse di tutti i soci nonché l'adequata rappresentatività delle liste medesime in relazione alla compagine sociale.-----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori non hanno diritto a compenso salvo che l'assemblea non deliberi espressamente in tal senso ai sensi di legge. Spetta comunque loro, in ogni caso, il rimborso nelle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.-----

Laddove espressamente deliberato, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da determinarsi con deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria.-----

Spetta invece al Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare, a norma del terzo comma dell'articolo 2389 del Codice civile, il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, con carattere continuativo, in favore della cooperativa. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compreso per quelli investiti di particolari cariche.-----

Agli amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.-----

Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio.-----

Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario, il quale può anche essere scelto di fuori dai suoi membri.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dalla assemblea tra i soci cooperatori. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea.----

Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

-Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, od

in sua assenza dal Vicepresidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.-----

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dal Comune ove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia o delle regioni contermini dello Stato italiano.-----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.--

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante mezzi di tele-comunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.-----

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione-----

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attri-

buzioni, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del Codice civile, ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso, almeno ogni sei mesi, gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

La gestione della società cooperativa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo mutualistico.-----

Il Consiglio di amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società eccettuato solamente ciò che la legge o il presente statuto espressamente riservano alla competenza inderogabile dell'assemblea.-----

Ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del Codice civile sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, con l'osservanza della forma prevista dalla legge, le deliberazioni in materia di:---

- trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale nonché di istituzione e soppressione di sedi secondarie;-----
- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile;-----
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;-----
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.-----

-----Articolo 26 - Rappresentanza-----

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.-----

Egli è perciò autorizzato/a ad inoltrare istanze in favore della società ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli rappresenta la società in giudizio, di fronte a terzi e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione.-----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al/alla Vicepresidente.-----

È inoltre attribuita alla competenza degli amministratori l'indicazione di quelli tra loro che, ulteriormente al Presidente e laddove previsto, anche disgiuntamente da quest'ultimo, abbiano la rappresentanza della società.-----

Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente potrà delegare l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme

di legge, ai direttori generali, ai dipendenti della cooperativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla medesima.-----

-----Collegio Sindacale - Revisione Legale dei Conti-----

-----Articolo 27 - Collegio Sindacale-----

Il Collegio Sindacale è costituito soltanto qualora ciò sia reso obbligatorio dalla legge ovvero qualora la nomina sia comunque deliberata dall'assemblea ordinaria.-----

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.-----

Ai membri del Collegio Sindacale spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.-----

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.-----

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.-----

-----Articolo 28 - Revisione Legale dei conti-----

La revisione legale dei conti della cooperativa, fin tanto che la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitata, salva diversa deliberazione dell'assemblea, dal Collegio Sindacale, se nominato, i cui componenti, in tal caso, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per tale funzione.-----

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, la revisione legale dei conti della cooperativa, se obbligatoria per legge, è esercitata da un Revisore Legale o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.lgs. 39/2010.-----

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato della revisione legale dei conti di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:-

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;-----

- l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una società di revisione;-----
che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

-----Articolo 29 - Collegio Arbitrale-----

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'art. 838-bis e seguenti del Codice di Procedura Civile, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;-----
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci, e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratori, Liquidatori o Sindaci è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);-----
- b) tre, per le altre controversie.-----

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Concooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 838-ter del Codice di Procedura Civile.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 838-quater del Codice di Procedura Civile, i soci possono convenire di autorizzare Gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 838-ter, comma 2, del Codice di Procedura Civile, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza

dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione e-----
-----destinazione patrimonio-----

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del Codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:-----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice civile.-----

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio o alla socia dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice civile.-----

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:-----

- a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92;---
- b) per l'eventuale rimanenza, al rimborso delle azioni sottoscritte, per l'importo effettivamente versato dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 18, nonché dell'eventuale sovrapprezzo, per l'importo effettivamente versato dai soci, e degli even-

tuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 18;-----

c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Articolo 31 - Regolamenti interni-----

-----Comitati Tecnici o Consultivi-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e lavorativa del socio, la disciplina dei soci speciali, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori, e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-----

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/2001.-----

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del Codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 5.-----

Con l'adozione di uno specifico regolamento interno potranno venire istituiti Comitati Tecnici o Consultivi. Nel regolamento verranno disciplinati l'ordinamento e le mansioni di tali Comitati nonché l'eventuale retribuzione dei componenti.-----

-----Articolo 32 - Penali ai soci e alle socie inadempienti-----

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali, potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.-----

I relativi importi, nel minimo e nel massimo sono fissati con delibera della Assemblea dei soci mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'assemblea, è di competenza del Consiglio di amministrazione.-----

Il Consiglio di amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto

della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.-----

-----**Articolo 33 - Clausole Mutualistiche**-----

Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente statuto la cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del Codice civile.----

Le seguenti clausole mutualistiche:-----

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori

durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;-----

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.-----

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.-----

-----**Articolo 34 - Associazioni di rappresentanza**-----

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite dell'organismo territoriale dell'Unione delle cooperative e mutue Friulane, Isontine e Giuliane - Confcooperative Alpe Adria.-----

-----**Articolo 35 - Disposizioni finali**-----

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle cooperative sociali e sulle società cooperative a mutualità prevalente rette con la disciplina delle società per azioni.-----

F.to CATTANEO MALLONE DI NOVI DAVIDE-----

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO-----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 1 DEL D.LGS. 82/2005,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.